

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 28

Oggetto: Chiarimento in ordine alla compatibilità tra iscrizione all'Albo dei Segretari e l'Albo degli Avvocati.

L'anno **duemilauno** addì **8** del mese di **febbraio** alle ore **10.20** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • SUSTA Avv. Gianluca • PORPORA Prof. Giuseppe • D'ALESSIO Prof. Gianfranco • DI RONZA Dott.ssa Anna • NALDONI Dott. Luigi • MOFFA Dott. Silvano • SORTINO Edoardo • TALARICO Dott. Carmine | <p style="text-align: center;"><i>Presidente</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Vicepresidente</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> |
|--|---|

Presente
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

E' presente alla seduta il **Dr. Stefano Varini**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che è stata più volte sollevata la questione relativa al se possa ritenersi compatibile o meno la contemporanea iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali e all'albo degli avvocati;

Considerato che da approfondimenti operati dagli uffici di questa agenzia, sotto il profilo giuridico-normativo rileva la seguente situazione:

la norma di cui all'articolo 56, L. 23/11/1996, n. 662, dispone che l'articolo 58, comma 1 del d.lgs. 29/1993 e le disposizioni di legge e regolamento che vietano la iscrizione in albi professionali, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Di qui può argomentarsi, in sede interpretativa, che tali disposizioni ostantive siano applicabili, invece, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo pieno.

Nel caso specifico dei segretari comunali e provinciali, sebbene non rilevi, al momento, alcuna disposizione normativa che testualmente ponga questa causa di incompatibilità, limitandosi l'art. 16, d.P.R. n. 465/97, in tema di incompatibilità ed incarichi, a richiamare l'art. 58, d.lgs. 29/93, ed a disciplinare il caso specifico di conferimento di incarico di direttore generale presso un comune diverso da quello presso cui il segretario interessato svolge servizio come titolare, rileva, comunque, in senso ostantivo il principio di esclusività dell'attività del pubblico dipendente.

Questi, infatti, è tenuto a fornire alla pubblica amministrazione, proprio datore di lavoro, in via esclusiva il proprio servizio, fatte salve le possibilità di incarichi al di fuori dell'orario di lavoro di cui all'articolo 58, d.lgs. 29/93.

La contemporanea iscrizione del segretario comunale ed altro albo professionale, quale è quello degli avvocati, verrebbe a porsi, quindi, in contrasto con il predetto principio di esclusività evidenziandosi, inoltre, il rischio di un possibile conflitto di interessi con l'ente pubblico proprio datore di lavoro;

Quanto detto non vale ad escludere, però, la contemporanea iscrivibilità alla sezione speciale dell'albo degli avvocati e riservata ai funzionari addetti all'ufficio legale dell'ente pubblico di appartenenza.

In tale ipotesi, infatti, l'esercizio della professione, rientrando nei doveri di ufficio, non si pone in contrasto con il principio di esclusività, né alimenta un possibile conflitto di interessi;

Condivise pienamente le considerazioni soprariportate ;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

- 1) La iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali, per le considerazioni esposte in premessa, è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'albo degli avvocati ;
- 2) Tale incompatibilità non rileva nel caso di iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli avvocati, riservata ai pubblici funzionari addetti all'ufficio legale dell'ente pubblico di appartenenza;

Di incaricare la direzione generale dell'esecuzione del presente deliberato;